

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-991	del 11/12/2023
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna per il mantenimento e il miglioramento della rete geodetica costiera della Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale	
Proposta	n. PDTD-2023-966	del 22/11/2023
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	De Munari Eriberto	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. De Munari Eriberto	
Responsabile del procedimento	De Nigris Nunzio	

Questo giorno 11 (undici) dicembre 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna per il mantenimento e il miglioramento della rete geodetica costiera della Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale.**

**RICHIAMATI:**

- la L.R. n. 44 del 19/4/1995 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 5, comma 1, lett. a), h) e r) della medesima Legge Regionale che prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA:
  - la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi,
  - il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo,
  - attività di studio, ricerca e controllo in ambito marino e costiero;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale che prevede che, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- l'art. 16 della L.R. n. 13 del 29/7/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" il quale prevede che "l'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia", (nel seguito denominata Arpae) a decorrere dal 1/01/2016;
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 27 del 05/11/2020 che approva la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse;

**PREMESSO:**

- che la Regione Emilia-Romagna, con Decreto N. 4 del 28/10/2016 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha incaricato Arpaee dell'esecuzione del monitoraggio dell'intervento "C.I. 4S2F304 – 08IR132/G3 Comuni vari - Messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie sottomarine - Progettone 3 – Fase II";
- che, tra le attività individuate dal suddetto decreto, era prevista la "Revisione dei capisaldi e definizione di una infrastruttura geodetica di riferimento a supporto del monitoraggio topografico e batimetrico lungo la costa emiliano-romagnola";
- che Arpaee, coerentemente con l'incarico suddetto, ha realizzato la Rete Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio topo-batimetrico delle spiagge in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna;

**PREMESSO INOLTRE:**

- che, con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1753 del 02/11/2021 e con determinazione Arpaee n. 842 del 24/11/2021, è stato approvato uno schema di

Convenzione con la Regione Emilia-Romagna (RER) per lo svolgimento da parte di Arpa delle attività di caratterizzazione dei sedimenti e attività di monitoraggio morfologico, sedimentologico e ambientale nell'ambito dell'intervento "4S2B705 - comuni vari - mitigazione del rischio da ingressione marina e da erosione costiera – messa in sicurezza di tratti critici del litorale dell'Emilia-Romagna - progettone 4";

- che la Convenzione è stata sottoscritta in data 20/12/2021, decorre da tale data, come previsto dall'art. 6, resterà in vigore fino all'espletamento delle attività stabilite dall'art. 1 e prevede un finanziamento da parte della RER di euro 769.998,72 (codice progetto Arpa 22PR4-DTSID);
- che, nella scheda n. 2 allegata alla Convenzione, è prevista l'esecuzione dell'attività di monitoraggio morfologico, sedimentologico e ambientale post-intervento;
- che, per l'esecuzione del monitoraggio morfologico, si rende necessario il mantenimento e il miglioramento della Rete Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico delle fascia costiera regionale;

**PREMESSO INFINE:**

- che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolge attività di studio e ricerca nel settore della definizione di sistemi di riferimento geodetici per applicazioni di posizionamento di precisione e di monitoraggio territoriale ed ha un particolare interesse a partecipare allo studio sopra citato in quanto potrà ampliare le proprie conoscenze scientifiche in merito;
- che la proficua collaborazione tra Arpa e DICAM, a partire dal 2016, nell'ambito della definizione di sistemi di riferimento geodetico, ha permesso di consolidare elevate competenze metodologiche per i due Enti che sono ora necessarie per il mantenimento e l'aggiornamento della Rete Geodetica Costiera (RGC) della Regione Emilia-Romagna;

#### CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art 15 della L. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che, in data 06/03/2020, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Arpaè, avente come finalità l'attivazione di “strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione” (art. 1);
- che entrambe le Parti rilevano il comune interesse a collaborare reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed intendono, a tal fine, sottoscrivere un Accordo di collaborazione specifico, come previsto dall'art. 5 del succitato Protocollo;

#### CONSIDERATO INOLTRE:

- che, ai sensi dell'articolo 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), gli accordi tra amministrazioni pubbliche non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- che le delibere ANAC hanno chiarito che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 possono prevedere movimenti finanziari che si configurino

come mero ristoro delle spese sostenute, escludendo la sussistenza di un corrispettivo per servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;

- che entrambe le Parti rilevano il comune interesse a collaborare reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
- che la realizzazione, in collaborazione tra i due Enti, delle attività oggetto dell'Accordo consentirà di valorizzare al meglio le potenzialità tecnico scientifiche, le ricerche, le esperienze svolte, i sistemi di relazione e divulgazione dei soggetti sottoscrittori;
- che, pertanto, Arpae ritiene opportuno contribuire anche finanziariamente, in considerazione del maggior impiego di risorse da parte del DICAM, alla realizzazione delle attività di mantenimento e miglioramento della rete geodetica costiera della Regione Emilia-Romagna e al suo utilizzo ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale, in considerazione della rilevanza dei risultati previsti, coerentemente con le proprie attività istituzionali;

#### CONSIDERATO INFINE:

- che il contributo concordato, pari ad € 35.000,00, è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dal DICAM, ha carattere di rimborso spese e verrà erogato secondo le modalità indicate all'art. 9 dell'Accordo di collaborazione concordato;
- che l'Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza entro il 15/12/2026;
- che la durata dell'Accordo potrà essere prorogata su consenso scritto tra le parti, ove ciò sia necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo stesso;
- che DICAM si occuperà di istituire 20 nuovi vertici della Rete Geodetica Costiera, come previsto all'art. 2 dell'Accordo;

#### RITENUTO:

- che, in base alle premesse sopra esposte, ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del d. lgs. 36/2023 per sottoscrivere un Accordo di collaborazione con il DICAM dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il mantenimento e miglioramento della Rete Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale;
- di individuare quale Responsabile scientifico per Arpae, l'Ing. Nunzio De Nigris;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del progetto è l'ing. Nunzio De Nigris dell'Unità Mare e Costa del Centro Tematico Regionale Sistemi Idrici della Direzione Tecnica di Arpae;
- che i ricavi di progetto coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione dello stesso (22PR4-DTSID);
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Referente Amministrativa della Direzione Tecnica e Struttura tematica Ambiente prevenzione salute, Dott.ssa Olivia Casanova;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per il mantenimento e il miglioramento della rete geodetica costiera della Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale;
2. di dare atto che l'Accordo di cui al punto 1. avrà durata dalla sottoscrizione fino al 15/12/2026, salvo proroghe concordate mediante consenso scritto tra le parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo;
3. di individuare quale Responsabile scientifico dell'Accordo l'ing. Nunzio De Nigris;
4. di dare atto che Responsabile del Progetto è lo stesso ing. Nunzio De Nigris;
5. di dare atto che, per la realizzazione delle attività previste nell'Accordo, Arpae riconoscerà al DICAM, a titolo di rimborso spese, un contributo pari a Euro 35.000,00 da liquidarsi secondo le modalità indicate all'art. 9 dell'Accordo stesso;
6. che DICAM si occuperà di istituire 20 nuovi vertici della Rete Geodetica Costiera, come previsto all'art. 2 dell'Accordo;
7. di dare atto che il costo complessivo di Euro 35.000,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di "Costi per contributi a Enti Pubblici" (COCEP), è a carico dell'esercizio 2024 per la quota di € 12.500,00, dell'esercizio 2025 per la quota di € 12.500,00 e

dell'esercizio 2026 per la quota di € 10.000,00, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 22PR4-DTSID.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Eriberto de' Munari

---



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**PER**

**MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE  
GEODETICA COSTIERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI  
FINI DEL MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E BATIMETRICO  
DELLA FASCIA COSTIERA REGIONALE**

**TRA**

L'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata Arpae) con sede e domicilio fiscale in Via Po, 5 - 40139 Bologna, C.F./P.I. 04290860370, nella persona del Direttore Tecnico Eriberto de' Munari, autorizzato alla stipula del presente atto dal "Regolamento per l'adozione degli atti dell'Agenda", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 114/2020,

e

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (di seguito denominato DICAM), con sede legale in Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, C.F. 80007010376, P.I. 01131710376, e sede amministrativa DICAM in Viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna, rappresentato dal Direttore, Prof. Stefano Gandolfi, autorizzato a sottoscrivere il presente atto dalla delibera di Giunta del Dipartimento del 01/12/2023;

**PREMESSO CHE**

- con L.R. 19/4/1995, n. 44 è stata istituita l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche

per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché

all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che

sanitario;

- in particolare l'art. 5, comma 1, della medesima Legge Regionale prevede

tra le funzioni, attività e compiti di ARPA alla lett. a) realizzare anche in

collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative

di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della

meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per

l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi, alla lett.

h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici,

d'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, e alla lett. r)

svolgere attività di studio, ricerca e controllo in ambito marino e costiero;

- l'art. 5 della stessa legge, al comma 2, prevede: "Per l'adempimento delle

proprie funzioni, attività e compiti, Arpae può definire accordi o

convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo,

acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei

dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento";

- con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, la Regione Emilia-Romagna ha

ridefinito il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e

delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale

opera la nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- la Regione Emilia-Romagna con Decreto, N. 4 del 28/10/2016, del

Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario di

Governo contro il dissesto idrogeologico, ha incaricato Arpae

all'esecuzione del monitoraggio dell'intervento "C.I. 4S2F304 –

08IR132/G3 Comuni vari - Messa in sicurezza di tratti critici del litorale

regionale emiliano-romagnolo mediante ripascimento con sabbie

sottomarine - Progettone 3 – Fase II”;

- tra le attività individuate dal suddetto decreto, era prevista la “Revisione

dei capisaldi e definizione di una infrastruttura geodetica di riferimento a

supporto del monitoraggio topografico e batimetrico lungo la costa

emiliano-romagnola”;

- Arpa, coerentemente con l’incarico suddetto, ha realizzato la Rete

Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio

topo-batimetrico delle spiagge, in collaborazione con il Dipartimento di

Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM)

dell’Università di Bologna;

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1753

del 02/11/2021 è stato approvato uno schema di Convenzione per lo

svolgimento delle attività di caratterizzazione dei sedimenti e attività di

monitoraggio morfologico, sedimentologico e ambientale nell’ambito

dell’intervento “4S2B705 - comuni vari - mitigazione del rischio da

ingressione marina e da erosione costiera – messa in sicurezza di tratti

critici del litorale dell’Emilia-Romagna - progettone 4”;

- con determinazione Arpa n. 842 del 24/11/2021, è stato approvato il

medesimo schema di Convenzione;

- che la Convenzione è stata sottoscritta in data 20/12/2021 e, pertanto,

come previsto dall’art. 6, decorre da tale data e resterà in vigore fino

all’espletamento delle attività stabilite dall’art. 1 della Convenzione

stessa;

- nell'allegato scheda n. 2, del suddetto schema di convenzione, è prevista l'esecuzione dell'attività di monitoraggio morfologico, sedimentologico e ambientale post-intervento;

- per l'esecuzione del monitoraggio morfologico si rende necessario il mantenimento e miglioramento della Rete Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale;

- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna svolge, nell'ambito istituzionale, attività di studio e ricerca nel settore della definizione di sistemi di riferimento geodetici per applicazioni di posizionamento di precisione e di monitoraggio territoriale e ha un particolare interesse a partecipare allo studio oggetto del presente accordo, e potrà ampliare le proprie conoscenze scientifiche nell'ambito disciplinare di riferimento;

- la proficua collaborazione nell'ambito della definizione di sistemi di riferimento geodetico tra Arpa e DICAM, a partire dal 2016, ha permesso di consolidare elevate competenze metodologiche per i due Enti che sono ora necessarie per il mantenimento e l'aggiornamento della Rete Geodetica Costiera (RGC) della Regione Emilia-Romagna;

#### CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art 15 della L. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che, in data 06/03/2020, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Arpae, avente come finalità l'attivazione di “strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione” (art. 1);
- che entrambe le Parti rilevano il comune interesse a collaborare reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed intendono a tal fine sottoscrivere un Accordo attuativo, come previsto dall'art. 5 del succitato Protocollo;
- ai sensi dell'articolo 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), gli accordi tra amministrazioni pubbliche non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- che le delibere ANAC hanno chiarito che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 possono prevedere movimenti finanziari che si configurino come mero ristoro delle spese sostenute, escludendo la sussistenza di un corrispettivo per servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;
- che entrambe le Parti rilevano il comune interesse a collaborare reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- che la presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, nel quadro dei rispettivi obiettivi istituzionali, al fine di regolare le attività di interesse comune da sviluppare nell'ambito del progetto di cui all'art. 1.

**CONSIDERATO INFINE CHE**

le Parti, congiuntamente, concordano di dover mantenere e migliorare la Rete Geodetica Costiera della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio topografico e batimetrico del litorale della Regione Emilia-Romagna;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

**Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

Oggetto dell'Accordo è la collaborazione scientifica per il mantenimento e miglioramento della Rete Geodetica Costiera (RGC) della Regione Emilia-Romagna ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera della Regione Emilia-Romagna.

	A tal fine le parti collaboreranno, ciascuna con le proprie competenze, per	
	raggiungere i suddetti obiettivi tramite l'istituzione di N. 20 nuovi vertici RGC.	
	L'istituzione di ogni nuovo vertice RGC prevede l'esecuzione delle seguenti	
	attività:	
	1) individuazione dei punti di ubicazione dei nuovi vertici della Rete Geodetica	
	Costiera e sopralluoghi di verifica;	
	2) fornitura e materializzazione dei vertici della Rete Geodetica Costiera	
	costituiti da borchie in acciaio e da targhette di riconoscimento;	
	3) rilievo GNSS (Global Navigation Satellite System) per la misura delle	
	coordinate geografiche e la quota ellissoidica;	
	4) livellazione geometrica di alta precisione per la misura della quota	
	ortometrica;	
	5) redazione delle monografie di nuovi vertici RGC;	
	6) aggiornamento del modello di ondulazione geoidica locale lungo il litorale	
	emiliano-romagnolo, con i dati di ondulazione geoidica stimati sui nuovi	
	vertici della Rete Geodetica Costiera.	
	Alla fine di un adeguato mantenimento della RGC:	
	- entro il 30 giugno 2024, dovranno essere istituiti 11 vertici RGC e	
	aggiornato il modello di ondulazione geoidica locale con i dati ottenuti	
	dagli 11 nuovi vertici.;	
	- entro il 15 dicembre 2026, dovranno essere istituiti tutti i 20 nuovi	
	vertici e aggiornato il modello di ondulazione geoidica locale con i dati	
	ottenuti dai 20 nuovi vertici.	
	<b>Articolo 3 - Responsabili Scientifici dell'Accordo</b>	
	Il Responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività, sono:	
		7

- il Prof. Stefano Gandolfi, per il DICAM di UNIBO,

- l'Ing. Nunzio De Nigris, per l'Unità Mare e Costa della Direzione Tecnica di Arpae.

#### **Articolo 4 - Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e dovrà terminare entro il 15/12/2026. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata su accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi nell'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo.

#### **Articolo 5 - Responsabilità e compiti.**

L'Unità Mare e Costa della Direzione Tecnica di Arpae condurrà, per ognuno dei 20 nuovi vertici della RGC, le attività di:

- individuazione dell'ubicazione dei vertici, anche tramite sopralluoghi di verifica in loco;

- redazione delle monografie e loro pubblicazione sul sito web di Arpae.

Il DICAM condurrà, per ognuno dei 20 nuovi vertici della RGC, le attività di:

- verifica dell'adeguata ubicazione dei vertici;

- fornitura e materializzazione dei vertici costituiti da borchie in acciaio e delle rispettive targhette di riconoscimento;

- rilievo GNSS per la misura delle coordinate geografiche e la quota ellissoidica;

- livellazione geometrica di alta precisione per la misura della quota ortometrica;

- fornitura dei dati e delle informazioni necessarie per la redazione delle monografie di nuovi vertici;



Il DICAM effettuerà l'aggiornamento del modello di ondulazione geoidica

locale lungo il litorale emiliano-romagnolo, con i dati di ondulazione geoidica

stimati sui nuovi vertici della Rete Geodetica Costiera.

#### **Articolo 6 - Modalità di attuazione del progetto di ricerca.**

Ciascuna parte provvede allo svolgimento del progetto di ricerca sulla base dei

compiti stabiliti all'Articolo 5 "Responsabilità e compiti".

L'Università potrà avvalersi del personale strutturato e non strutturato in

funzione delle esigenze della ricerca. In particolare, l'Università potrà attivare

un assegno di ricerca di durata annuale per lo svolgimento del progetto di

ricerca di cui all'art. 1. ed avvalersi di eventuali collaborazioni con ditte esterne

per particolari attività non espletabili internamente.

#### **Articolo 7 - Comitato tecnico temporaneo**

Con la stipula del presente Accordo è istituito un comitato tecnico temporaneo

composto dai responsabili scientifici.

#### **Articolo 8 - Personale – Assicurazioni – Sicurezza**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli

infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività

previste del presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione

per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione

delle attività oggetto del presente Accordo sarà tenuto a uniformarsi ai

regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal

fine le Parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto

del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi

specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

### **Articolo 9 - Oneri**

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, Arpae erogherà al Dipartimento, un contributo pari a Euro 35.000,00 con le modalità specificate di seguito.

Considerato che:

i) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dal Dipartimento;

ii) gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

iii) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente Accordo, non emerge, perché non sussiste fra le stesse, un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta dal Dipartimento che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e s.m.

L'erogazione del contributo complessivo relativo alle singole annualità, da parte dell'Agenzia e a favore del Dipartimento, avverrà in seguito alla realizzazione delle attività concordate e alla consegna di una relazione annuale descrittiva delle attività svolte con le seguenti modalità:

- Euro 12.500,00 entro il 31/12/2024;

- Euro 12.500,00 entro il 31/12/2025;

- Euro 10.000,00, a titolo di saldo, a seguito del completamento di tutte le attività concordate previsto entro il 15/12/2026.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività del presente Accordo. A titolo esemplificativo potranno essere riconosciute le spese relative a missioni del personale, spese per contratti esterni, per assegni di ricerca, ore uomo di personale Docente, Tecnico, e Amministrativo e le spese per l'acquisto di materiale di consumo per le attività di campagna.

#### **Articolo 10 - Titolarietà dei diritti di proprietà intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare in conseguenza o in correlazione con i risultati generati dall'attività di ricerca effettuata nel presente Accordo, sono di proprietà congiunta di Arpae e dell'Università, salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso.

In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

#### **Articolo 11 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

Arpae e il DICAM hanno il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Accordo previa trasmissione

della bozza della pubblicazione e/o della presentazione da una parte all'altra, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

#### **Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni).

L'uso da parte di Arpae e DICAM del nome dell'altra parte è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche relative al presente Accordo, restando escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

#### **Articolo 13 - Proprietà degli elaborati**

La Proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle parti che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

#### **Articolo 14 - Riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in

cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta

comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

#### **Articolo 15 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste. Per prendere visione

dell'informativa sul trattamento operato da UNIBO si prega di visitare la

pagina web dedicata: [https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-](https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali)

[legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali](https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali)

#### **Articolo 16 - Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

#### **Articolo 17 - Cooperazione istituzionale**

La cooperazione istituzionale di cui al presente Accordo presenta i seguenti requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici):

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla

cooperazione.

### **Articolo 18 – Comunicazioni**

Per gli accordi ex art. 15 Legge 241 del 1990 si suggerisce di utilizzare la PEC per le comunicazioni inerenti il presente Accordo.

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente

Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Dipartimento:

-Responsabile Scientifico: Prof. S. Gandolfi – DICAM – VIALE RISORGIMENTO

NR. 2 – 40136 – BOLOGNA, email [stefano.gandolfi@unibo.it](mailto:stefano.gandolfi@unibo.it) – tel. 0512093102

– 0512090237.

-Responsabile Amministrativo Gestionale: Dott.ssa Michela Dalla Vite – DICAM -

VIALE RISORGIMENTO NR. 2 – 40136 – BOLOGNA – e-mail

michela.dallavite@unibo.it – pec dicam.dipartimento@pec.unibo.it - 0512093240

– 0512090270.

Per l'Ente Pubblico:

Ing. Nunzio De Nigris

[PEC] dirgen@cert.arpa.emr.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere

tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della

variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno

per validamente effettuate.

### **Articolo 19 – Firma digitale e Registrazione dell'atto**

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art.

5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della parte che ne chiede la

registrazione. L'imposta di bollo è a carico del DICAM e al versamento



all'Erario provvede l'Università di Bologna ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6

con modalità esclusivamente telematica.

\*\*\*

Per gli accordi ex art. 15 Legge 241 del 1990 è obbligatoria la sottoscrizione con firma digitale pena la nullità degli stessi ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Il presente Accordo è il risultato delle intese intercorse tra le Parti e, sottoscrivendo il presente documento con firma digitale, le Parti medesime, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Bologna

Per Il DICAM

Per Arpae

Il Direttore del Dipartimento

Il Direttore Tecnico

Prof. Stefano Gandolfi

Dott. Eriberto de' Munari

*(Firmato elettronicamente*

*(Firmato elettronicamente*

*secondo le norme vigenti)*

*secondo le norme vigenti)*

N. Proposta: PDTD-2023-966 del 22/11/2023

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna per il mantenimento e il miglioramento della rete geodetica costiera della Regione Emilia-Romagna e il suo utilizzo ai fini del monitoraggio topografico e batimetrico della fascia costiera regionale**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/12/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---